

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Giurisprudenza

Misura fiscale a impatto proporzionale

10 Novembre 2006

Secondo la Corte Ue le esigenze di semplificazione non giustificano l'applicazione di un'imposta maggiore ai contribuenti non residenti



Il procedimento è stato intentato da una cittadina finlandese che, avendo lavorato in Finlandia nell'ambito del servizio pubblico, ha deciso, dopo essere andata in pensione, di trasferirsi in Spagna a decorrere dal 1999. La signora percepisce, come unico reddito, la pensione di vecchiaia erogata da un ente pensionistico comunale. Il procedimento C-520/04, definito dalla Corte di

Giustizia il 9 novembre 2006, concerne la compatibilità con il diritto comunitario, e in particolare con l'articolo 18 del Trattato volto a tutelare la libertà di soggiorno dei cittadini all'interno dell'Unione, della normativa fiscale finlandese che prevede, in taluni casi, l'assoggettamento a una imposizione più gravosa, dei redditi di pensione erogati a un contribuente residente in un altro Stato membro, rispetto a quella normalmente esercitata nei confronti dei medesimi redditi percepiti da un contribuente residente in Finlandia.

Le origini della controversia

Il procedimento è stato intentato da una cittadina finlandese, la signora Turpeinen che, avendo lavorato in Finlandia come psichiatra nell'ambito del servizio pubblico, ha deciso, dopo essere andata in pensione, di trasferirsi in Spagna a decorrere dal 1999. La signora percepisce, come unico reddito, la pensione di vecchiaia erogata da un ente pensionistico comunale. Conformemente alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Regno di Spagna tale pensione è tassabile soltanto in Finlandia. Inizialmente tale Stato assoggettava la pensione a imposta secondo i criteri ordinari; successivamente, considerato che il contribuente si era stabilito altrove, procedeva ad applicare alla pensione di vecchiaia erogata una ritenuta alla fonte maggiore, pari al 35 per cento, sul presupposto che la signora dovesse essere considerata un

contribuente "parzialmente imponibile", avendo lasciato il territorio nazionale da oltre tre anni.

Il ricorso alla Corte di Giustizia

Contro il rifiuto opposto dalla Finlandia a ricalcolare la ritenuta sul reddito da pensione secondo i criteri ordinari, la signora Turpeinen ha proposto ricorso alle autorità giudiziarie locali che, paventando una violazione del diritto comunitario, hanno preferito adire la Corte di Giustizia, rimettendo alla stessa la valutazione circa la presunta violazione degli articoli del Trattato che garantiscono la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari da parte del diritto nazionale finlandese. La normativa di riferimento L'articolo del Trattato a cui si fa riferimento è l'articolo 18 che conferisce a ogni cittadino Ue il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato Ce e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. L'articolo 39 prevede la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, disponendo che tale diritto ricomprende, altresì, il diritto di dimorare in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'occupazione e di soggiornarvi. La direttiva 90/365 ha esteso tale diritto anche a coloro che hanno cessato la loro attività professionale a condizione, però, che tali soggetti dispongano di risorse sufficienti per evitare che, durante il soggiorno, essi rappresentino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

I precedenti di giurisprudenza

La Corte ha deciso di incentrare l'impostazione della causa sulla pretesa violazione dell'articolo 18 Ce. Tale articolo statuisce che i diritti di circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione devono essere tutelati non soltanto dalle restrizioni eventualmente opposte dallo Stato ospitante ma anche da quelle imputabili allo Stato di origine. In proposito, facendo riferimento a una costante giurisprudenza, i giudici comunitari hanno sottolineato che è incompatibile con lo status di "cittadino comunitario" (e con i diritti sopra richiamati e conferiti a tale titolo) che al medesimo cittadino che abbia fruito di tali diritti sia applicato nello Stato membro di cui è cittadino un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficerebbe se non avesse fruito di tali diritti. Vale a dire, in buona sostanza, che le libertà dell'articolo 18 sarebbero eluse se si consentisse allo Stato di origine di frapporre ostacoli al diritto dei propri cittadini di soggiornare in altre aree della Comunità.

Il ragionamento della Corte

Nella controversia in esame è evidente che la ricorrente, per effetto della normativa fiscale controversa, è stata assoggettata, in quanto non residente, a una imposizione più gravosa rispetto a quella in concreto applicabile se fosse stata ancora residente in Finlandia. Se è pur vero, come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria finlandese che, in materia di imposizione diretta, si

ammette, generalmente, che il trattamento fiscale dei contribuenti residenti possa differire da quello praticato nei riguardi dei non residenti per ovvie ragioni (si pensi alle differenze oggettive rappresentate dalla fonte dei redditi, dalla capacità contributiva personale nonché dalla complessiva situazione personale e familiare) senza che possa addebitarsi, per questo motivo, allo Stato una pratica discriminatoria è altrettanto vero che, nel caso in esame, la disparità di trattamento circa la imponibilità di un reddito costituito solo da "pensione di vecchiaia" è difficilmente giustificabile.

La normativa fiscale finlandese

Difatti la normativa fiscale finlandese prevede che le pensioni di vecchiaia siano tassate alla stessa stregua di qualsiasi altro reddito proveniente direttamente da una attività economica, con applicazione di una tabella progressiva di riduzioni che tengono conto della particolare situazione familiare e reddituale del soggetto, in una parola, della "capacità contributiva" del soggetto passivo. Nel caso in cui questi non percepisca altri redditi oltre la pensione erogata da uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, lo Stato debitore di tale emolumento deve, pertanto, ritenere, ai fini della tassazione della pensione erogata, che il contribuente si trovi nell'identica condizione di un soggetto, percipiente analogo reddito, residente sul territorio nazionale.

Le conclusioni

In tale circostanza, il fatto di applicare alla ricorrente un'aliquota più elevata costituisce un trattamento discriminatorio contrario allo status di cittadino dell'Unione, in contrasto con il diritto di circolazione e soggiorno garantito dal richiamato articolo 18 Ce. Ad avviso della Corte non è convincente la giustificazione presentata dal governo finlandese secondo cui il maggior prelievo fiscale sulla pensione, conseguente all'applicazione alla stessa di una percentuale determinata forfaitariamente, sarebbe da giustificarsi con l'opportunità di rendere più agevole le modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta. I giudici hanno, difatti, rilevato che lo svantaggio imposto ai contribuenti non residenti (pagamento di una imposta maggiore) non può essere temperato da esigenze di semplificazione. Ciò è contrario al principio di "proporzionalità" secondo cui l'adozione di una misura fiscale non può e non deve eccedere lo scopo per cui è stata introdotta. Le autorità finlandesi avrebbero potuto raggiungere il medesimo risultato (semplificazione del regime tributario per i non residenti) con misure meno lesive per i contribuenti stessi. Pertanto la normativa oggetto di contestazione deve ritenersi effettivamente lesiva dei diritti fondamentali garantiti dal Trattato di Roma, quali, nel caso di specie la libertà di circolazione e di soggiorno.

di

Raffaella Salerno

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/misura-fiscale-impatto-proporzionale>